

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6580 del 23/12/2021 |
| Oggetto | AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RUSSI - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO STRADA PUBBLICA - SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMONE - TRATTO DAL CONFINE CON IL COMUNE DI FAENZA FINO A VIA MADRARA E DA VIA RASPONI FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI RAVENNA, IN COMUNE DI RUSSI (RA) - PROCEDIMENTO N. RA59T0001/14RN01. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6797 del 23/12/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Fabrizio Magnarello |

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RUSSI - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO STRADA PUBBLICA - SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMONE - TRATTO DAL CONFINE CON IL COMUNE DI FAENZA FINO A VIA MADRARA E DA VIA RASPONI FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI RAVENNA, IN COMUNE DI RUSSI (RA) - PROCEDIMENTO N. RA59T0001/14RN01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 13/06/2014 registrata al PG/2014/235161 del 13/06/2014 con cui il Comune di Russi, c.f. 00246880397, sede in Piazza D.A. Farini, 1 nel Comune di Russi (RA), **ha richiesto il rinnovo della concessione per l’occupazione di area demaniale** in Comune di Russi (RA) ad uso strada pubblica;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 192 del 18/06/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione

Civile sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2984 del 27/08/2018), assunta al protocollo Arpae con prot. n.PGRA/2018/11291 del 30/08/2018;

CONSIDERATO

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi della DGR 895/2007 lettera e);
- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Russi C.F. 00246880397, sede in Piazza Farini n. 1, Comune di Russi (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico, argine destro del fiume Lamone, tratto dal confine con il Comune di Faenza fino a via Madrara e da via Rasponi fino al confine con il Comune di Ravenna, in Comune di Russi (RA), catastalmente identificata con i seguenti punti:

- **Tratto 1-2**, punto **1** antistante al mapp. n. 96 fg. n. 16, punto **2** antistante al mapp. n. 81 fg. n. 16, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=738193.66 y=918355.11 punto **1**, x=739309.32 y=918642.22 punto **2**;
- **Tratto 3-4**, punto **3** antistante al mapp. n. 104 fg. n. 7, punto **4** antistante al mapp. n. 81 fg. n. 1, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=740139.85 y=919799.65 punto **3**, x=741053.84 y=921474.13 punto **4**;
- **Tratto 5-6**, punto **5** antistante al mapp. n. 78 fg. n. 1, punto **6** antistante al mapp. n. 4 fg. n. 1, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=741082.24 y=921735.48 punto **5**, x=741221.13 y=922266.87 punto **6**;

per uso strada pubblica, **codice pratica RA59T0001/14RN01**;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/12/2021 (PG/2021/196609 del 22/12/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2984 del 27/08/2018, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
7. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
10. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Fabrizio Magnarello

Originale Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a al Comune di Russi C.F. 00246880397 (codice procedimento RA57T0001/14RN01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Lamone, argine destro, catastalmente identificata con i seguenti punti:

- **Tratto 1-2**, punto **1** antistante al mapp. n. 96 fg. n. 16, punto **2** antistante al mapp. n. 81 fg. n. 16, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER $x=738193.66$ $y=918355.11$ punto **1**, $x=739309.32$ $y=918642.22$ punto **2**;
- **Tratto 3-4**, punto **3** antistante al mapp. n. 104 fg. n. 7, punto **4** antistante al mapp. n. 81 fg. n. 1, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER $x=740139.85$ $y=919799.65$ punto **3**, $x=741053.84$ $y=921474.13$ punto **4**;
- **Tratto 5-6**, punto **5** antistante al mapp. n. 78 fg. n. 1, punto **6** antistante al mapp. n. 4 fg. n. 1, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER $x=741082.24$ $y=921735.48$ punto **5**, $x=741221.13$ $y=922266.87$ punto **6**;

del Comune di Russi (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso strada pubblica.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI RAVENNA N. 2984 DEL 27/08/2018

<< di condizionare il presente nulla-osta idraulico all'osservanza delle condizioni e prescrizioni seguenti:

- a) il mantenimento delle opere è soggetto al rispetto integrale delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente Nulla Osta Idraulico.*
- b) Il concessionario è tenuto a svolgere a propria cura e spese gli interventi di pulizia e manutenzione occorrenti nelle aree soggette a concessione e nelle aree demaniali circostanti. Tali interventi comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione anche spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di eventuali rami caduti (Art. 29 del Codice della Strada).*
- c) Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio ai sensi dell'Art. 24 del Codice della strada. Spetta pertanto al Concessionario la manutenzione delle ripe stesse ai sensi dell'Art. 31 del Codice della Strada, (sia che si trovino sopra che sotto la strada), in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, compreso le opere di sostegno di cui all'Art 30 del Codice della Strada ("compreso l'onere della manutenzione e di eventuali riparazione o ricostruzione di tali opere"), nonché prevenire lo scoscendimento del terreno e/o la caduta di altro materiale.*

- d) *Le opere saranno protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Amministrazione concedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.*
- e) *L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.*
- f) *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti alle opere oggetto della presente concessione sono a carico del Concessionario, che è responsabile di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza della circolazione e dei lavori, compresa la prevenzione degli infortuni. L'Amministrazione regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da piene, cedimenti arginali e da scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti nell'ambito fluviale.*
- g) *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.*
- h) *Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede arginale restano vietate le piantagioni*

di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-27-1904 n. 523.

- i) Il presente nulla osta rilasciato ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso ed eventuale occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie dovrà essere concordata dal Concessionario con i rispettivi proprietari.*
- j) Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- k) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali a esempio pinene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- l) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi a danni discendenti da un possibile evento*

idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- m) L'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni.*
- n) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*
- o) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.*
- p) Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative*

richiamate in parte narrativa>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Esente ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

Deposito cauzionale non dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e

alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.